Legione Carabinieri Lazio

Stazione Roma - Tor Bella Monaca
Via D. Parasacchi, 198 – 00133 Roma; tel. 06/2006043,
e-mail strm214319@carabinieri.it, pec: trm33681@pec.carabinieri.it

Nr. 29100/14 di prot. **Roma, 03 Aprile 2026**

OGGETTO: trasmissione atti da notificare a carico di:
GISMONDI Gian Luca, nato a Roma in data 25.02.1972, ivi domiciliato in Via Giorgio Ghisi, cv. 16, tel. 327/7677127.

All'avvocato Federica MARSICOLA
Pec: federicamarsicola@ordineavvocatiroma.org

e, per conoscenza

AL TRIBUNALE DI **PERUGIA**
Sezione Riesame
p.p. 3622/2025 RGNR – 5379/2025 RG GIP

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI **ROMA – PALAZZO DI GIUSTIZIA**
Rif. Cat. II del 29.01.2026

ALLA STAZIONE CARABNIERI DI **ROMA – VIALE ERITREA**

Si trasmette con valore di notifica l'ordinanza allegata, emessa da Codesta A.G. nell'ambito del procedimento penale in riferimento indicato, significando che il nominato in oggetto eleggeva domicilio presso lo studio legale sito in Roma Via Antonio Mordini nr 14, dell'Avvocato Federica Marisicola del Foro di Roma.

Car Di Eduardo

IL COMANDANTE
(Luogotenente Giovanni VILLANUCCI)

N. 5379/2025 RG GIP
N. 3622/2025 RGNR

TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari

Il giudice, Margherita F.L. Amodeo,

letta la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma (richiesta datata 31/3/2026) depositata dall'Avv. Federica Marsicola del Foro di Roma, nella qualità di difensore di fiducia dell'Avv. **GISMONDI Gian Luca**, nato a Roma il 25/2/1972, a seguito di ordinanza di aggravamento resa da questo giudice il 30/3/2026;

letta la richiesta dell'Avv. GISMONDI Gian Luca, sottoscritta personalmente, con la quale si richiede l'autorizzazione "*ad accedere ai luoghi vietati esclusivamente negli orari ed eventualmente nei percorsi strettamente necessari allo svolgimento della professione di avvocato (tragitto abitazione-lavoro e viceversa), con le modalità ritenute più opportune, restringendo sia il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 1000 metri che il divieto di dimora al quartiere Trieste ove è situata l'abitazione di residenza della parte offesa. Consentire, anche nelle more dell'applicazione del braccialetto elettronico, che possa recarmi al Tribunale per i minorenni nei giorni di udienza con le modalità seguite fino ad oggi (accompagnamento in aula da parte delle forze dell'ordine e riaccompagnamento fuori dal Tribunale, dopo l'udienza)*";

letto il parere del Pubblico Ministero, contrario alla revoca della misura ed alla sua modifica;

rilevato che il provvedimento di aggravamento prevede l'applicazione nei confronti di GISMONDI Gian Luca, della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa dr.ssa Elisabetta Rispoli, giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma, prescrivendogli di tenere una distanza non inferiore a 1000 metri dalla stessa e dai luoghi da lei abitualmente frequentati, quali l'abitazione di residenza, il luogo di lavoro situato presso il Tribunale per i Minorenni di Roma via Bresciani n. 32 e di non comunicare, direttamente, indirettamente o per interposta persona e con qualsiasi mezzo, anche a distanza, con l'indicata persona offesa, prescrivendogli altresì di non menzionare la dr.ssa Elisabetta Rispoli, direttamente o indirettamente, né fare riferimento diretto o indiretto alla stessa tramite qualsiasi social network, piattaforme web e canali di diffusione di comunicazioni scritte e filmati, con applicazione di braccialetto elettronico. L'applicazione, qualora l'indagato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo, della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'applicazione, qualora vi sia consenso dell'indagato e sino a che non sarà applicato il braccialetto elettronico, della misura del divieto di dimora nel Comune di Roma (la quale decadrà il giorno dell'applicazione del braccialetto elettronico). La revoca, sino a che non sarà applicato il braccialetto elettronico, dell'autorizzazione a recarsi presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per le udienze in cui l'indagato è patrocinatore delle parti (autorizzazione da considerarsi ripristinata il giorno dell'applicazione del braccialetto elettronico, con le modalità disposte dal Tribunale del Riesame di Perugia);

rilevato che, dagli atti di notifica del provvedimento di aggravamento trasmessi dalla P.G., risulta che l'Avv. GISMONDI, in sede di notifica, ha espresso il consenso all'applicazione del braccialetto elettronico;

ritenuto che non vi siano elementi di novità per accogliere la richiesta di revoca del provvedimento di aggravamento né della misura del divieto di dimora in considerazione del fatto che, come già evidenziato nel provvedimento di aggravamento, la revoca del consenso all'applicazione del braccialetto elettronico avvenuta il 15/2/2026 su espressa dichiarazione dell'Avv. GISMONDI davanti ai CC di Tor Bella Monaca che lo avevano convocato per l'applicazione dello strumento di controllo, ha comportato nell'immediato l'esecuzione del divieto di dimora a Roma, come previsto nell'ordinanza del 15/12/2025, esecuzione formalizzata a verbale dei CC (che l'indagato si è rifiutato di firmare); ne è conseguito che, nonostante la consapevolezza della vigenza del divieto di dimora a Roma, l'Avv. GISMONDI ha perdurato a dimorare in tale Comune, anche recandosi alle udienze presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, sede di lavoro della p.o.;

ritenuto che quanto esposto dall'Avv. GISMONDI e dal suo difensore Avv. Marsicola riguardo al fatto che il GISMONDI si sia fatto accompagnare alle udienze presso il predetto Tribunale da "agenti preposti alla vigilanza" consegnando loro l'elenco delle udienze non giustifichi la violazione delle misure in quanto: innazitutto, già era in atto il divieto di dimora nel Comune di Roma, quindi sul punto non si tratta di valutare la correttezza o meno delle modalità di

accesso al Tribunale per i Minorenni di Roma poiché l'indagato non doveva trovarsi a Roma in esecuzione del divieto di dimora e, inoltre, valutando le modalità di accesso presso quel Tribunale, esse non sono quelle disposte dal Tribunale del Riesame di Perugia il quale ha previsto che l'Avv. GISMONDI possa accedere al Tribunale nei giorni in cui ha udienza ed avvertendo la P.G. preposta ai controlli (non la vigilanza del Tribunale) in quanto la P.G. dovrà disapplicare il braccialetto elettronico per poi riattivarlo quando l'interessato avrà terminato la sua attività professionale all'interno del Tribunale; l'autorizzazione del Tribunale del Riesame era riferita al caso di applicazione dello strumento di controllo che è stato reso obbligatorio dall'ultima riforma legislativa, a meno che non vi siano difficoltà applicative di natura tecnica e, in tal caso, è prevista l'applicazione di ulteriori misure cautelari (pertanto alcuna A.G. può valutarne la non applicazione nel merito). Non si tratta inoltre di indisponibilità dello strumento di controllo in quanto il GISMONDI era stato convocato per l'applicazione ma ha revocato il consenso prima prestato;

rilevato che nel provvedimento di aggravamento è previsto il divieto di dimora nel Comune di Roma con decadenza immediata il giorno dell'applicazione del braccialetto elettronico, disposizione posta a tutela della p.o. e nel rispetto dell'obbligatorietà dell'applicazione dello strumento di controllo, considerato che nel caso di specie non vi sono difficoltà tecniche; inoltre, come già esposto nel provvedimento di aggravamento, è stata presa in considerazione la volontà dell'indagato, comunicata in precedenza dal suo difensore, di prestare il consenso allo strumento di controllo;

ritenuto che il consenso espresso dall'Avv. GISMONDI all'atto della notifica del provvedimento di aggravamento per l'applicazione del braccialetto elettronico sia ulteriore elemento favorevole allo stesso, il quale permette una modulazione del provvedimento di aggravamento, può modificarsi quanto in esso contenuto, nei termini di cui al seguente dispositivo;

P.Q.M.

RIGETTA la richiesta di revoca della misura del divieto di dimora nel Comune di Roma nei confronti di GISMONDI Gian Luca, ribadendo che la stessa dovrà considerarsi decaduta il giorno dell'applicazione del braccialetto elettronico;

CONFERMA il divieto di avvicinamento alla p.o. dr.ssa Rispoli Elisabetta, divieto di comunicazione e divieto di menzione sui social network della stessa nei termini indicati nel provvedimento reso il 30/3/2026;

AUTORIZZA GISMONDI Gian Luca ad accedere al Comune di Roma il giorno di applicazione del braccialetto elettronico, previa comunicazione del giorno e ora a cura della P.G.;

AUTORIZZA GISMONDI Gian Luca ad accedere al Tribunale per i Minorenni di Roma esclusivamente nei giorni e negli orari strettamente necessari allo svolgimento della professione di avvocato nel periodo in cui sarà ancora in esecuzione il divieto di dimora a Roma, con accompagnamento di personale della Stazione Carabinieri competente per i controlli, al quale l'indagato dovrà previamente comunicare l'udienza;

AUTORIZZA GISMONDI Gian Luca, dal giorno dell'applicazione del braccialetto elettronico (e decadenza del divieto di dimora a Roma), a recarsi presso il Tribunale per i Minorenni di Roma nei giorni in cui dovrà essere presente ad udienze in cui è patrocinatore delle parti dando previo avviso alla Stazione Carabinieri competente per i controlli che dovrà disapplicare il braccialetto elettronico (per riattivarlo all'uscita dal Tribunale) con accompagnamento dello stesso all'interno del Tribunale da personale di Polizia Giudiziaria. PRESCRIVE a GISMONDI Gian Luca di depositare alla Stazione Carabinieri competente per i controlli l'elenco mensile delle udienze alle quali parteciperà, in tempo utile rispetto alla loro fissazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 3 aprile 2026.

IL GIUDICE
Margherita F.L. Amodeo

FIRMATO E DEPOSITATO
il 03/04/2026 alle ore 11:38
MARGHERITA FRANCESCA LU AMODEO

DI NIRO MARCO
03/04/2026 11:59